

rettificata con nota iscritta presso della Conservatoria il 2 novembre 1951 al n. H1022 reg. gen. d'ord. e al n. H2HH di form.;

2° - a percepire dalla Soc. Ing. De Fco & C., rilasciandone quietanza, per ciascuna quota di mutuo, un diritto di commissione pari al valore capitale, alla data dello atto di frazionamento, di tante annualità dello 0.75% sull'ammontare originario della quota stessa, per quanti saranno gli anni intercorrenti tra la suddetta data e il termine dell'ammortamento nonché la eventuale residua frazione d'anno da considerarsi ad ogni effetto come anno intero e scontate, dette annualità, al tasso dell'8% oltre alla rivalsa della corrispondente I. C. E.; oppure a consentire che, su domanda della Soc. Ing. De Fco & C. il citato diritto di commissione - e rivalsa I. C. E. - non vengano materialmente versati all'Istituto all'atto del frazionamento e che il debito in tal modo risultante a carico della detta Società venga portato in aumento della corrispondente quota di mutuo originario e ammortizzato dalla medesi-